



## Comune di Porto Torres

**Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo,  
pubblica istruzione**

### **Allegato A – Capitolato d'appalto**

**Criteri per la fornitura di farmaci e parafarmaci per gli utenti dei servizi sociali ai sensi  
dell'art. 17 della L.08.11.2000 n. 328**

#### **Art. 1 - Oggetto**

**Specialità medicinali concedibili dal S.S.N.**

**Specialità medicinali non concedibili dal S.S.N.**

**Medicinali generici (concedibili dal S.S.N., non concedibili e da banco)**

**Farmaci da banco (OTC) e vendibili senza obbligo di prescrizione (SOP)**

**Parafarmaci, prodotti omeopatici**

La fornitura dovrà essere effettuata dalla data affidamento del servizio al **31/12/2024** e per un  
importo massimo di euro **3.000,00 IVA inclusa**. La ditta appaltatrice dovrà garantire che l'offerta  
risulti comprensiva degli oneri previsti per la sicurezza.

La stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza  
imputabili ad interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs.vo 81/2008 e alla redazione del D.U.V.R.I. in  
quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della stazione  
appaltante o all'interno di sedi altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la  
sicurezza da interferenze sono pari a zero; la ditta aggiudicataria, tuttavia, è tenuta a dichiarare gli  
oneri interni aziendali per la sicurezza.

#### **Art. 2 - Caratteristiche principali del servizio**

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali reperibili nel  
normale ciclo distributivo, dei prodotti farmaceutici di medicazione, di presidi medico-chirurgici,  
sanitari, preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente usate e distribuite dal  
canale farmacia, e parafarmaci in genere (dietetici per bambini ed adulti, integratori, sanitari,  
prodotti per la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, etc.). nel territorio del Comune di  
Porto Torres.

La consegna del prodotto dovrà essere effettuata entro minuti 15 dall'emissione del buono elettronico dell'assistente sociale (previa disponibilità).

### **Art. 3 - Funzionamento del servizio**

La ditta appaltatrice s'impegna a:

- a) garantire il corretto funzionamento del servizio;
- b) fornire mensilmente fattura e report delle attività;
- c) esonerare espressamente l'amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con l'utente finale beneficiario;
- d) comunicare il nominativo del referente del servizio.

### **Art. 5 - Modulistica**

L'offerta dovrà essere compilata utilizzando i moduli predisposti dall'amministrazione comunale, i quali dovranno essere presentati come richiesto nella lettera d'invito.

### **Art. 6 - Modalità di pagamento**

L'A.C. riconoscerà all'appaltatore il corrispettivo derivante dall'ammontare dei prodotti rilasciati agli utenti sino all'importo posto a base di gara.

I pagamenti avverranno, in relazione ai buoni emessi, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture. Si procederà alla liquidazione delle fatture previa acquisizione del DURC.

### **Art. 7 - Responsabilità**

L'I.A. si assume ogni responsabilità sia civile che penale che discenda ai sensi di legge a causa dell'espletamento della fornitura di cui al presente disciplinare di gara.

L'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi in occasione dell'esecuzione del servizio. L'I.A. assume a proprio carico l'onere di sollevare l'A.C. da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa A.C. per tali accadimenti.

### **Art. 8 - Clausola risolutiva espressa**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:

- a) fallimento dell'impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta;
- c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello d'efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti d'idoneità – anche sanitaria – previsti dalla legislazione vigente;
- d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolo e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune;
- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, accertate tramite acquisizione di documentazione da parte delle OO.SS., Ministero del Lavoro, INPS, INAIL o Prefettura;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- l) gravi disservizi;

- m) violazione del divieto di subappalto;
  - p) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
  - q) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
  - u) sub-appalto tranne che per i servizi accessori eventualmente indicati in offerta ed autorizzati;
  - v) cessione parziale o totale del contratto a terzi;
  - z) frode;
- aa) perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2006.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Dirigente del Servizio I.S. a mezzo di posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla ditta sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta senza necessità di diffide o formalità di sorta.

### **Art. 9 - Risoluzione del contratto per inadempimento**

Fuori dai casi indicati nel precedente sub-articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento rilevante di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida che contenga le contestazioni o i riferimenti a precedenti contestazioni e con la quale venga indicato al contraente un termine non inferiore a gg.15 dalla sua ricezione per l'adempimento al fine dell'eliminazione dei disservizi oggetto di contestazione. Qualora, entro detto termine la I.A. non adempia a quanto richiesto, il contratto s'intende risolto di diritto.

Alla risoluzione contrattuale si procederà inoltre qualora l'I.A. si renda colpevole di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze tali da compromettere il buon andamento del servizio, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabilite a suo carico dal presente capitolato ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio all'A.C., ovvero si sia verificato grave inadempimento dell'I.A. stessa nell'espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione.

Si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con posta elettronica certificata, che produrrà effetto dalla data di ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto l'A.C. potrà scegliere eventualmente anche o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni o di far proseguire il servizio per il tempo necessario a conferire incarico alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, previa verifica dei requisiti necessari, attribuendone gli eventuali maggiori costi all'I.A. uscente.

### **Art. 10 - Recesso unilaterale**

La ditta può recedere dal contratto comunicandolo al Dirigente del Servizio, con posta elettronica certificata all'indirizzo [servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it).

### **Art. 11 - Controversie**

Per qualsiasi controversia, l'Impresa non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni del Comune, ma potrà fare le proprie riserve entro 15 giorni dall'evento.

### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

### **Art. 13 - Obbligo di formato digitale per comunicazioni**

Ogni comunicazione e/o istanza diretta al Comune di Porto Torres dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata. Ogni comunicazione trasmessa con differente modalità, senza previo accordo con gli uffici competenti della stazione appaltante, non sarà presa in considerazione dalla stessa.

Ogni documento elaborato connesso al servizio dovrà essere prodotto in forma digitale. Per i documenti che debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovrà avvenire mediante firma digitale ai sensi della normativa vigente, sia da parte dell'incaricato che da eventuali altri soggetti.

### **Art. 14 - Controversie**

Le eventuali controversie che insorgessero tra il Comune e la ditta aggiudicataria, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, verranno deferite al giudizio del Foro di Sassari. All'atto della stipula del contratto d'affidamento e per ogni effetto, l'affidatario dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso il Comune di Porto Torres.

### **Art. 15 -**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia. Per quanto riguarda il trattamento dei dati vedasi informativa allegata.

La Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Bruna Comazzetto